

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 6 : Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati

4. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

I fenomeni di abbandono delle popolazioni della montagna veneta favoriscono la marginalizzazione dello spazio rurale ed il conseguente degrado della vegetazione erbacea di prati e pascoli sia per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, ma anche relativamente a quello naturalistico e della protezione idrogeologica. Successivamente si assiste all'affermazione della vegetazione arbustiva infestante che promuove la perdita di biodiversità in questi ambiti a prato, pascolo e prato-pascolo e accelera l'insediarsi delle formazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a) Riduzione del degrado dello spazio rurale negli ambiti montani e collinari;
- b) Garantire il presidio e la manutenzione del territorio;
- c) Recupero degli spazi aperti per la valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio;
- d) Riduzione dei processi di colonizzazione arbustiva ed arborea nei prati e pascoli;
- e) Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica caratteristica degli spazi aperti montani;
- f) Protezione dall'erosione superficiale e dall'innescò del dissesto idrogeologico;
- g) Prevenzione dell'innescò dei fenomeni di incendio;
- h) Limitazione degli habitat preferiti dai parassiti.

1.3 - Ambito territoriale

L'azione 6 si applica esclusivamente nel seguente ambito territoriale: Zone montane, così come individuate nell'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, reperibile al seguente link

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>

5. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

- a) Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di Codice Fiscale o Partita IVA, persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione;

- c) Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere proprietari di superfici di cui alla presente Azione o non proprietari che si impegnino a svolgere una azione di ripristino delle aree prative e pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero approvato dall'Ente competente, nonché la manutenzione ordinaria, successiva all'intervento di ripristino, fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando,
- d) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto di cui alla presente azione 6 della Misura 216 esclusivamente le aree catastalmente classificate come "agricole" (non verranno pertanto ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), nelle quali la descrizione e le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo e ora soggette ad abbandono. L'ammissibilità dipende inoltre dalla valutazione della coerenza degli interventi di recupero naturalistico descritti nel progetto allegato alla domanda (denominato Piano di Interventi) in relazione agli obiettivi della presente azione. Nella relazione andrà indicata, per ciascun sito di intervento, la tipologia e la copertura percentuale delle specie erbacee e arbustive infestanti o alloctone – come ad esempio i generi *Deschampsia*, *Petasites*, *Pteridium*, *Clematis*, *Rubus*, *Rosa*, *Corylus*, *Robinia*, *Ailanthus*, ecc. – nonché di quelle arboree di neocolonizzazione e la loro incidenza nel complesso della vegetazione e della superficie totale a recupero indicata nella domanda di aiuto.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

Nel caso in cui il richiedente (Ente Pubblico o soggetto privato) non sia proprietario delle superfici oggetto di intervento potrà comunque accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle medesime superfici sulla base di un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o sulla base della sottoscrizione di una specifica convenzione, che potrà essere formalizzata sia con Enti Pubblici che con proprietari del terreno da recuperare.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Inoltre, nel caso dei soggetti richiedenti non proprietari di cui al punto c), del paragrafo 2.1, è possibile accedere alla presente azione 6 della misura 216, allegando il provvedimento dell'ente pubblico competente, concernente l'occupazione delle superfici degradate, ovvero l'avvio della procedura che dichiara l'irreperibilità del proprietario/i ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 223/1989.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento, senza soluzione di continuità, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando. Qualora il beneficiario operi il recupero naturalistico sulla base di una specifica convenzione sottoscritta con i proprietari, deve essere previsto il consenso informato, se non già specificatamente integrato in tale convenzione. Tale consenso informato dovrà riguardare le operazioni di trinciatura o sfalcio annuo delle superfici beneficiarie dell'intervento straordinario di recupero naturalistico per tutto il periodo di vincolo previsto dalla presente azione.

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 1223 del 8 maggio 2007, Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008, Dgr n. 877 del 7 aprile 2009, Dgr n. 745 del 15 marzo 2010, Dgr n. 376 del 29 marzo 2011 e bando di apertura termini anno 2012) e dell'indennità prevista dalla misura 211 del PSR 2007-2013 del relativo bando di apertura termini inerente l'anno 2012.

Gli interventi di recupero di superfici agro-pastorali abbandonate di montagna in zone facenti parte della rete regionale Natura 2000 (ZPS - Direttiva 2009/147/CE Uccelli selvatici - e pSIC, SIC e ZSC - Direttiva 92/43 CEE Habitat), laddove previsto e in coerenza con i criteri e indirizzi di cui al punto 3, Allegato A alla Dgr

3173 del 10.10.2006, sono eventualmente sottoposti alle procedure definite dagli Organismi competenti sul territorio per la Valutazione di Incidenza di cui alla Dgr 3173 del 10 ottobre 2006. A tal fine si dovranno identificare chiaramente le modalità di intervento, anche in termini temporali, qualora la superficie interessata possa essere ricondotta ad habitat e habitat di specie della rete Natura 2000.

La superficie minima di intervento è pari a 1 ha.

3.IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

Il soggetto beneficiario della presente azione deve eseguire:

1. Un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree abbandonate e degradate che può comprendere le seguenti tipologie di intervento in loco:

- a)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito con falciatrice meccanica);
- b)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito a mano);
- c)** Decespugliamento meccanico del terreno con taglio vegetazione arbustiva invasiva infestante (con trattatrice dotata di decespugliatore);
- d)** Decespugliamento o taglio manuale della vegetazione arbustiva (ed eventualmente arborea) invasiva infestante;
- e)** Raccolta, concentrazione e allontanamento dal sito di intervento del materiale di risulta dal taglio delle specie vegetali infestanti;
- f)** Intervento manuale di spietramento e formazione di idonei cumuli di pietrame al fine di recuperare la superficie a pascolo, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- g)** Semina con sementi di specie locali laddove il cotico erboso del sito risulti lacunoso.

2. Gli impegni ordinari di manutenzione, che consistono almeno in un taglio annuale (in ognuno degli anni successivi al primo definito “straordinario, nel rispetto del vincolo operativo della presente azione) della superficie erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio, come da vincolo imposto dalla Commissione Europea.

Al fine di definire con certezza l'area di intervento è obbligatorio il preventivo rilievo GPS nonchè il picchettamento identificabile a vista del perimetro dell'area abbandonata oggetto di recupero. Tale rilievo deve essere avallato dal progettista che ha redatto il Piano di Interventi. La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest.

Il picchettamento potrà essere escluso lungo quella parte di perimetro della superficie oggetto di intervento che risulta coincidere con confini naturali caratteristici di elementi fisici del territorio (alvei torrentizi, strade agro-forestali, scarpate ecc) o derivanti da strutture artificiali preesistenti (staccionate, recinti, perimetri murali, formazioni lineari arboree-arbustive, ecc), delle quali se ne dovrà riportare adeguata indicazione e descrizione nel Piano di interventi.

I picchetti devono essere posti ai vertici dell'area poligonale e l'interdistanza fra due elementi successivi viene intesa in senso rettilineo. Diversamente, è fatto obbligo di inserire dei picchetti intermedi al fine di determinare in modo rispondente il perimetro dell'area di intervento.

L'altezza dei picchetti dovrà essere tale da permetterne la visibilità, anche in relazione all'altezza della vegetazione presente nell'area.

I picchetti posizionati in loco devono essere evidenziati, per permetterne una chiara visibilità, con colore o con utilizzo di nastro colorato.

Il beneficiario dovrà garantire l'esecuzione dell'intervento straordinario di recupero su tutta la superficie detenuta/in possesso indipendentemente dalle pendenze e dalle difficoltà di accessibilità al sito.

Nel caso di progetti presentati da Enti Pubblici dovrà essere garantita la massima integrazione fra superfici contigue, evitando - per quanto possibile - progettazioni "a macchia di leopardo".

3.1.1 – Interventi

Prescrizioni tecniche per il taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea ed il recupero delle superfici abbandonate

1) Linee guida di indirizzo alla gestione delle specie infestanti

La gestione delle specie erbacee e arbustive di carattere tipicamente infestante (specie non utili all'uomo) prevede l'adozione di interventi opportuni e tecniche corrette e mirate che permettano di contenere il deterioramento ambientale, naturalistico e paesaggistico.

In linea generale ed assolutamente non esaustiva e completa, nei prati e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta, possono essere considerate specie infestanti: *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum*, *Clematis vitalba*, *Carduus* spp, *Senecio* spp, *Petasites* spp, *Rubus* spp, *Rosa* spp, *Corylus avellana*, *Alnus viridis*, *Pinus mugo* ed eventualmente *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima* alle quote più basse. Oltre a queste specie ne risultano molteplici altre a carattere "infestante" che caratterizzano i diversi ambienti degradati degli spazi aperti montani, differenti appunto per caratteristiche ecologiche, esposizione, altimetria, geologia, pedologia, ph, disponibilità idrica ecc.

Per le specie citate pocanzi, e per tutte le altre specie che presentano i medesimi caratteri infestanti o comunque alloctoni, si rende necessario una gestione tecnica correttamente mirata e programmata dal progettista responsabile abilitato ed un successivo allontanamento dal sito di intervento e dalle sue adiacenze del materiale di risulta, onde non favorire eventuali disseminazioni. Si evidenzia quindi che la gestione di ogni specie infestante dovrà essere valutata singolarmente (anche in relazione al contesto ambientale interessato) e trattata secondo le modalità relative e specifiche. In nessun caso si potrà impiegare il fuoco per limitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, anche perché, in alcuni casi –peraltro ben noti –, il fuoco potrebbe risultare addirittura favorevole alla diffusione di tali specie sgradite, dotate di una forte capacità competitiva.

Di seguito si propongono alcune indicazioni sintetiche di gestione meccanica, senza utilizzo di prodotti chimici, di alcune tipiche specie infestanti erbacee ed arbustive colonizzanti praterie e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta. In ogni caso si sottolinea che tali note a seguire non esauriscono in alcun modo la trattazione completa delle infestanti degli spazi aperti montani veneti e che serviranno solo come modello o esempio relativamente alla metodologia da adottare durante la fase di recupero straordinario del primo anno e manutenzione ordinaria per i restanti anni di vincolo imposti dalla misura 216-6.

➤ ***Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.:** graminacea che occupa suoli umidi, costituita da grossi cespi densi e compatti e dotata di brevi rizomi, non appetita da animali (soprattutto bovini) per la ruvidità fogliare in fase di maturità dei soggetti e per l'elevato contenuto in silice. Le cause di diffusione sono dovute alla presenza di ambienti ecologicamente favorevoli, ritardo dell'utilizzazione (ciò determina l'invecchiamento dei tessuti e la conseguente inappetibilità), mancati interventi di controllo dell'infestazione, riduzione dell'ingestione al pascolo per eccesso di integrazioni alimentari.

Gli interventi consigliabili per limitare la diffusione di *Deschampsia caespitosa* sono:

- rasatura dei cespi di *D. caespitosa* con falce o decespugliatore (infestazione fino al 10%) oppure con barra falciante o rullo frangitutto a mazzette portato da trattore (infestazione dal 10 al 40%), a seconda della percentuale di infestazione e dell'orografia del terreno interessato. Seguirà risemina come da indicazioni previste nel bando ed allontanamento dal sito di recupero naturalistico del materiale infestante. L'intervento permette di ridurre l'entità dell'infestazione, ma i soggetti interessati rimangono comunque vitali. Tuttavia la dimensione dei cespi si riduce e quindi viene lasciato spazio per una maggiore crescita delle altre specie foraggere;

- distacco dei singoli cespi di *D. caespitosa* con piccone (infestazione fino al 10%) o con miniescavatore (infestazione oltre il 10%) e successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale vegetale. A seguire si rende necessaria la semina come da indicazioni previste bando. L'intervento permette di eliminare completamente la specie infestante.

➤ ***Pteridium aquilinum*** (L.) Kuhn: specie erbacea appartenente alla classe delle felci e caratteristica della flora dei sottoboschi freschi ed ombrosi, vegeta fino a 2000 m di quota. Si propone di intervenire tagliando le parti epigee e ripetendo l'azione a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti energetici accumulate nel rizoma, con successivo allontanamento dal sito di intervento dei residui vegetali prodotti.

➤ ***Rubus* spp, *Clematis vitalba*** L.: specie arbustive opportuniste e competitive che creano dei veri e propri grovigli inestricabili su ambiti incolti e radure. Si propone il taglio delle parti epigee a cui deve obbligatoriamente seguire un'opera di scalzamento, ripetuta nel tempo, degli apparati radicali e l'allontanamento dal sito di recupero naturalistico dei residui vegetali.

➤ ***Corylus avellana* L., *Alnus viridis*, *Rosa* spp.:** arbusti fortemente colonizzatori di spazi aperti montani che presentano esigenze relativamente modeste e ben si adattano a svariate condizioni ambientali (anche terreni poveri) a formare strutture anche molto dense. In questi casi si rende necessario il taglio manuale ripetuto, con accumulo e successivo allontanamento dall'area di intervento dei residui vegetali.

➤ ***Berberis vulgaris*** L.: arbusto tipico di spazi aperti aridi montani, anche lungo gli orli dei boschi. In questo caso può risultare irrinunciabile lo sradicamento meccanico per la presenza del potente apparato radicale ed il successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale infestante;

➤ ***Pinus mugo* Turra, *Juniperus communis*** L.: arbusti che colonizzano spazi aperti anche aridi ed incolti ed anche sopra il limite del bosco. Non essendo specie caratterizzate da ricacci è sufficiente il taglio manuale basso e l'allontanamento dall'area di intervento del materiale di risulta.

Qualunque sia il metodo di decespugliamento utilizzato, risulta molto importante verificare l'esito dell'intervento nell'anno successivo all'esecuzione per poter valutare l'entità dei ricacci ed eventualmente intervenire sugli stessi.

Si rammenta inoltre che, in seguito ad operazioni specifiche di sradicamento, il tecnico abilitato incaricato del progetto dovrà valutare attentamente gli eventuali impatti dovuti all'erosione che si potranno verificare nelle aree in pendio.

Successivamente al taglio o sradicamento della vegetazione erbacea o arbustiva infestante o alloctona si dovrà procedere alle operazioni di accumulo ed allontanamento del materiale vegetale dal sito di intervento e proseguire con le opportune operazioni di risemina con l'utilizzo di ecotipi locali, come da indicazioni inserite nel bando al successivo punto 4.

2) L'Eliminazione meccanica o manuale della vegetazione infestante sarà da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica.

Si evidenzia che, nel caso le operazioni di recupero rendessero necessario lo sradicamento di piante d'altofusto e di ceppaie, tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

3) Il prodotto di risulta dal taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea può, nei casi in cui non siano coinvolte specie infestanti o alloctone dotate di elementi ipogei di riproduzione vegetativa o la cui perpetuazione avvenga tramite semente, essere tritato e abbandonato sul posto. Diversamente, va asportato ed allontanato dal sito di intervento e dalle sue immediate adiacenze.

4) **Rinnovo del cotico erboso nei punti lacunosi attraverso semine di sementi di specie locali**

Il materiale di propagazione da utilizzare nelle tecniche di inerbimento da adottare ai sensi della presente azione deve essere di origine locale e, in particolare, deve provenire da praterie spontanee, formate da ecotipi nativi di specie erbacee e mai riseminate con miscugli di varietà commerciali.

Le tecniche utilizzabili sono riconducibili ad una delle seguenti:

- a) Spargimento di fieno di primo taglio, eseguito in qualunque epoca. Con fieno proveniente da prati magri la dose è di 400 g su mq aumentabile, in caso di disponibilità, fino ad 800 g nel caso di suoli pendenti da proteggere contro l'erosione. Con fieno proveniente da prati pingui (più ricco di seme) si impiegano 200 g su mq: su suoli pendenti per proteggere il suolo si può aumentare la dose fino a 500 g ma in mancanza di fieno una ulteriore protezione del suolo va conseguita con l'aggiunta di paglia in ragione di 300 g su mq.
- b) Distribuzione di sfalcio fresco (erba verde) di primo taglio alla dose di 1200 g su mq nel caso di prati magri e di 600 g su mq nel caso di prati pingui.
- c) Inerbimento con suolo ricco di seme su superficie con copertura erbacea pari ad almeno il 50%: asporto dello strato superficiale di suolo, suo accantonamento fino a fine lavori di recupero dell'area a prato e sua redistribuzione sulla superficie lavorata. Successiva copertura con pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.
- d) Distribuzione in dose di 3 g su mq di miscuglio di seme di ecotipi locali ottenuto da coltivazioni specializzate da seme a partire da materiale di propagazione locale, su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.
- e) Spargimento di fiorume raccolto con macchine raccogli seme su prati spontanei oppure da fienile, di età non superiore ai 12 mesi, sparso in qualunque epoca alla dose di 8 g su mq di materia grezza su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura in paglia alla dose di 500 g su mq.
- f) I materiali di cui ai punti d) ed e) possono essere distribuiti anche con la tecnica dell'idrosemina seguita, su suoli pietrosi o pendenti, dalla distribuzione di pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq

Nel caso dei metodi a), b) ed e), nelle praterie di reperimento del seme la fienagione (a), il taglio dell'erba (b) e la raccolta con macchina raccogli seme (e) devono avvenire nell'epoca di maturazione del seme del prato, cioè l'epoca in cui la maggior parte delle specie principali della prateria hanno maturato il loro seme, che risulta ancora per gran parte presente sui fusti fertili. Tale epoca è di solito leggermente più tardiva rispetto a quella in cui viene normalmente effettuato il taglio a scopi foraggeri, ma non tanto tardiva da permettere che i semi siano già in gran parte caduti al suolo.

Se necessario, la paglia può essere ancorata alla superficie oggetto di semina mediante lo spargimento di apposita soluzione bituminosa.

Area di reperimento del materiale di propagazione

Rispetto alla superficie da inerbire, l'area geografica di reperimento del materiale di propagazione deve:

- essere il più vicino possibile alla zona di impiego;
- rientrare nel medesimo bacino idraulico-territoriale o da uno dei bacini confinanti.

I bacini di reperimento sono i seguenti: Alto Piave, Torrente Ansiei, Piave di Cadore, Torrente Boite, Canale di Piave, Torrente Maè, Tesa-Rai, Vallone Bellunese, Torrente Cordevole, Caorame, Medio Piave, Sonna-Stizzon, Tegorzo, Cison, Tagliamento, Livenza, Fiume Meschio, Fiume Monticano, Fiume Soligo, Torrente Musone, Valle S. Felicità, Fiume Brenta, Val d'Assa, Val d'Astico, Val Posina, Val Leogra, Torrente Giara, Val dell'Agno, Val Chiampo, Alpone, Tramigna, Illasi, Mezzane, Squaranto, Valpantena, Negrar, Fumane, Adige, Tasso, Garda, Gadena, Rienza, Avisio;

Condizioni ecologico-stazionali delle aree di reperimento.

Nell'ambito della zona geografica di reperimento, ad esempio Vallone Bellunese, il materiale di propagazione deve provenire da una stazione con caratteristiche ecologiche simili a quella di utilizzo.

Le caratteristiche ecologiche da considerare sono:

a) Piano altitudinale (quota)

Il materiale di propagazione deve provenire dal medesimo piano altitudinale oppure da quello adiacente ma entro un range di circa 200 m, considerando i seguenti tre piani:

- Piano collinare, Submontano e montano inferiore (dal fondovalle fino a 1200 metri di quota);
- Piano montano e superiore subalpino (1200 – limite del bosco);
- Piano alpino: sopra il limite del bosco.

b) Caratteristiche del suolo

Il materiale di propagazione deve provenire da una prateria caratterizzata da suolo con caratteristiche simili a quelle della stazione da inerbire. Le caratteristiche da considerare sono:

- umidità (suolo secco o umido);
- reazione (suolo basico-debolmente acido o molto acido);
- contenuto di elementi nutritivi (suolo povero o ricco).

Va data giustificazione amministrativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali attraverso produzione di apposita dichiarazione, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, che indichi chiaramente il luogo di prelievo.

3.1.2 Spese ammissibili

La spesa ammissibile è stata ricavata da costi standard ed è pari a 3.756 €/ha o 4.183 €/ha, a seconda che l'azione straordinaria di ripristino abbia luogo in zona ordinaria o in area "rete Natura 2000".

3.2 – Limiti, condizioni e divieti

a) Obbligo, nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, di eseguire interventi ordinari che consolidino il ripristino naturalistico effettuato consistente nel taglio della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio e ripresa;

b) Divieto di destinare a funzione produttiva le superfici soggette a recupero naturalistico per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando;

c) Le superfici oggetto di recupero naturalistico con la presente azione non possono accedere, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, agli aiuti di cui alle misure 211, 214/e e 214/c del PSR Veneto;

d) Divieto nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando a utilizzare sulle superfici interessate alla presente Azione 6 sostanze diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti (né di tipo chimico, né di tipo organico);

e) Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (Dgr 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo vincolativo è pari a 7 anni dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a Bando

L'importo del presente Bando è pari a € 10.000.00000

In relazione al "tiraggio finanziario" che potrà interessare le cinque distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 216.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello dell'entità dell'aiuto riconosciuto è pari al 100% della spesa individuata ammissibile.

Il massimale di spesa ammissibile per ciascun progetto è pari a € 110.000 (pari a 26,29 ettari per le aree inserite nella "rete Natura 2000" o pari a 29,28 ettari per le aree localizzate in zone ordinarie).

In deroga a quanto previsto nel relativo paragrafo del documento Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, non è possibile chiedere acconti, ma solamente l'anticipo ed il saldo del contributo concesso in sede istruttoria.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi di recupero straordinario di cui alla presente azione si dovranno realizzare entro 20 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domanda di finanziamento presentata da Enti pubblici o loro associazioni o istituzioni regoliere relativamente a prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati.	Domanda presentata da ente pubblico o loro associazioni o associazioni e comunità regoliere con indicata l'inderogabilità degli interventi.	10
Prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati localizzati nell'ambito territoriale delle aree della rete Natura 2000 , parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla rete Natura 2000 , parco e area naturale protetta.	5

I punteggi indicati nella precedente tabella sono sommabili.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della superficie oggetto di recupero proposta in domanda	Superficie oggetto di recupero (per progetto)	decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda e fasi operative successive

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

- Presentazione della domanda di aiuto iniziale e documenti annessi;
- Accertamento dell'ammissibilità da parte dell'Organismo Pagatore;
- Rendicontazione finale degli interventi eseguiti e progetto esecutivo.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione 6 della Misura 216, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto iniziale entro i termini stabiliti dal presente Bando e secondo le modalità indicate dal documento Indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda di richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso in cui la domanda di aiuto sia presentata da Enti pubblici o loro associazioni, deliberazione degli Organi competenti che approva il progetto nelle aree di intervento proposte nella domanda di aiuto, con impegno al mantenimento delle superfici recuperate mediante interventi di trinciatura e sfalcio fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando;
4. CD-ROM contenente rilievo GPS del perimetro delle superfici di intervento (indicando scrupolosamente il nome del file "prato-pascolo" se si tratta di spazio aperto o "bosco" se l'area proposta ad intervento è conforme ad ambiti definiti dai parametri indicati nell'art. 14 della L.R. 52/78). La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest. I vertici del rilievo GPS dovranno corrispondere al picchettamento dell'area eseguito in loco;

L'Organismo Pagatore Regionale AVEPA invierà tutti i CD-ROM di cui sopra, entro 10 giorni dalla ricezione, alla Direzione Agroambiente, al fine di permettere l'organizzazione dei dati cartografici e darne conoscenza sia ai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio, sia al competente Servizio Reti ecologiche e Biodiversità della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, Segreteria Regionale Ambiente.

5. Definizione ed adozione di un "PIANO DI INTERVENTI" redatto e sottoscritto da un progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, articolato secondo le specifiche voci operative, che evidenzia le motivazioni e giustifichi le operazioni che si intendono eseguire nelle aree di intervento. In particolare dovranno essere evidenziati il contesto ambientale relativo alle superfici proposte a recupero ambientale, gli interventi che si intendono realizzare e la loro quantificazione. Detto "PIANO DI INTERVENTI" dovrà pertanto comprendere:
 - a. elaborati grafici, quali la corografia cartacea su CTR con definizione almeno in scala 1:10000, riportante l'individuazione dell'area interessata ed estratti di mappa catastali riportanti

localizzazione ed estensione degli interventi previsti. L'individuazione sul campo dei precisi confini dell'intervento sarà realizzata attraverso la posa di picchetti, come dettagliatamente indicato al punto 3.1 – Tipo di interventi;

b. elaborati fotografici dello stato di fatto, per ciascuno degli ambiti perimetrati con sistema GPS di cui al punto 4;

c. relazione descrittiva dello stato di fatto e degli interventi di recupero proposti. In particolare la relazione descrittiva del "PIANO DI INTERVENTI" dovrà contenere le seguenti descrizioni tecniche:

a) Contesto Geografico. Descrizione delle esposizioni, pendenze, altimetrie, tipologie di terreni, caratteristiche geologiche ed indicazione dettagliata della viabilità di accesso dei siti oggetto di intervento;

b) Contesto agricolo, paesaggistico e storico. Descrizione del contesto dal punto di vista agricolo e paesaggistico con annesso un breve excursus storico dell'area interessata;

c) Stato di abbandono e degrado. Descrizione tecnica (relativa alle diverse tipologie di vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea e loro percentuali di insistenza o copertura sulla superficie totale di intervento) dello stato attuale di abbandono e degrado delle superfici per le quali si chiede l'azione di recupero;

d) Interventi proposti. Descrizione tecnica del tipo di interventi (e delle loro motivazioni) proposti per l'azione di recupero straordinario ed ordinario (si veda per un maggior dettaglio il punto 3.1 del presente Bando – Tipo di interventi), con indicazione puntuale delle tempistiche di realizzazione preventivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alle modalità di allontanamento dal sito di intervento della vegetazione erbacea, ramaglia e vegetazione arbustiva di carattere infestante od alloctona prodotta a seguito dell'intervento straordinario ed in particolare di quella la cui perpetuazione avvenga tramite semente. Nel caso di rinnovo di cotico erboso con semina di miscugli di specie locali (vedasi 3.1.1 Interventi, punto 4), nel progetto dovrà essere indicata anche la prateria (e relativo bacino idraulico-territoriale) da cui si intende ottenere il materiale di propagazione necessario per la risemina.

Infine si richiede una valutazione critica dei possibili impatti (favorevoli e sfavorevoli) sulle specie animali coinvolte dall'intervento di manutenzione straordinaria.

6. Titoli di possesso/conduzione/diritto all'esecuzione anche coattiva dell'intervento sulle superfici oggetto di recupero anche per la durata del periodo di manutenzione ordinaria vincolativa e a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Esclusivamente nel caso di progetti presentati da Enti pubblici o loro associazioni, è possibile allegare alle domande di aiuto di cui al presente bando i provvedimenti coattivi per i quali l'accertamento dell'irreperibilità, ai sensi del DPR 30.5.1989, n. 223, sia in corso di procedimento, oppure provvedimenti coattivi che giustifichino con motivi legittimi e codificati che il proprietario non è intervenuto nella gestione della'area oggetto di intervento di recupero naturalistico. I titoli di possesso o conduzione delle superfici di domanda devono essere riscontrati a corredo del fascicolo aziendale presso il competente CAA; diversamente, gli eventuali atti coattivi o la documentazione attestante il relativo avvio procedurale devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda da parte dei soggetti sopra richiamati.
7. Nel caso in cui l'intervento ricada su differenti mappali ascrivibili alla proprietà di soggetti diversi, per i quali venga presentata domanda di aiuto da parte dei "soggetti richiedenti" di cui al punto c) del paragrafo 2.1, è necessario allegare la convenzione richiamata al paragrafo 2.2 del presente bando.
8. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative del Servizio Forestale Regionale competente per territorio (secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 52/78 e relative disposizioni esecutive di cui alla Dgr 1112/2000, dall'art. 53 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004.
9. Nei casi previsti dalla Legge n. 203/82, consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli interventi previsti dalla presente azione e

dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di 7 anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando.

10. Nel caso l'intervento ricada in area Parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per l'acquisizione del silenzio – assenso, rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge N. 394/91.
11. Dichiarazione del progettista abilitato che le aree non boscate interessate dagli interventi e rappresentate negli elaborati cartografici cartacei (CTR 1:10.000 ed estratti di mappa catastali) sono tali in applicazione dei parametri previsti dall'art. 14 della L.R. 52/78 e successive modifiche e integrazioni.
12. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla relazione di V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) nei casi previsti dalla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173.
13. Autorizzazioni necessarie e permessi di legge. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli Uffici di Avepa competenti su territorio entro i termini istruttori previsti per la presente Azione.

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo da 1 a 6, nonché 8 vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La finanziabilità della domanda sarà possibile solo nel caso siano pervenuti i restanti necessari documenti non essenziali (da 9 a 11 e 13) entro 150 giorni dalla chiusura del presente bando; la relazione di V.Inc.A (documento 12), se prevista, e la convenzione (documento 7) dovranno comunque pervenire entro 120 giorni dalla chiusura del presente bando, per permettere rispettivamente la procedura di verifica all'autorità competente e l'accertamento di ammissibilità delle particelle incluse nella convenzione.

Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'Organismo Pagatore Regionale accerta l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

La fase istruttoria di ammissibilità si conclude in 180 giorni dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare (dopo la realizzazione dell'intervento straordinario):

- Dichiarazione di fine lavori agli uffici di AVEPA;
- Relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi di esecuzione dell'intervento, la modalità di smaltimento e le motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto inizialmente proposto;
- Documentazione fotografica della realizzazione dell'intervento di recupero straordinario;
- Dichiarazione giustificativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, con indicazione chiara del luogo di prelievo.
- Cartografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori e/o progettista.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.